

**Studio Legale  
Spagna-Capozzi  
Prof. Sergio Capozzi  
Avv. Pierpaolo Ardolino  
Avv. Immacolata Panico  
Avv. Valentina Spagna  
Via Andrea D'Isernia 16  
80122 Napoli  
pec pierpaolo.ardolino@pecavvocatinola.it  
pec immacolata.panico@pecavvocatinola.it**

**TRIBUNALE DI FROSINONE**

**IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

**Ricorso per provvedimento di urgenza ex art.700 c.p.c**

**con richiesta di misura cautelare *in audita altera parte* ed istanza per la determinazione  
delle modalità della notificazione ex art. 151 cpc**

Per la **dott.ssa Ardolino Francesca**, nata a Napoli il 15.01.1965, c.f. RDLFNC65A55F839Z, residente in Nola alla Via Madonna delle Grazie 64, rappresentata e difesa in virtù di procura *ad litem* in calce al presente atto dall' **Avv. Pierpaolo Ardolino** (RDLPPPL66P02F839R) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Andrea D'Isernia 16 (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni del procedimento al n di fax 081.8236435 ed all'indirizzo di posta certificata [pierpaolo.ardolino@pecavvocatinola.it](mailto:pierpaolo.ardolino@pecavvocatinola.it));

***“ricorrente”***

Contro: **MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., sedente per la carica in Roma al Viale Trastevere n. 76/a, C.F. 80255230585 e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi 12; nonché **contro l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Dirigente p.t. sedente per la carica in Napoli alla Via Ponte della Maddalena 55;

**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Dirigente p.t. sedente per la carica in Napoli alla Via Ponte della Maddalena 55 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi;

***“resistenti”***

nonché nei confronti dei controinteressati ossia dei soggetti **Belliazzi Diego, Mormone Angela, Falco Vincenzo, Reggiani Lucia**, come indicati nell'elenco di cui al decreto 0027146 del



**14.07.2021 reso dal Direttore Generale dell'USR Campania, ed in quello successivo rettificato n. 0028743 del 27.07.2021;**

**PER A) il riconoscimento del diritto soggettivo della ricorrente alla precedenza, ex art. 21 legge 104/1992, relativamente alla concreta assegnazione-attribuzione dell'affidamento di incarico per mobilità interregionale nella regione Campania a far data dal 01.09.2021, giusta nulla osta dell'USR Lazio del 28.06.2021 e per il conseguente ordine e condanna del MIUR e dell'USR Campania all'attribuzione in favore della ricorrente dell'incarico di mobilità interregionale citato con la decorrenza pure innanzi indicata presso le sedi già assegnate ai soggetti controinteressati, relativamente alle quali la ricorrente vanta diritto di precedenza ex art. 21 legge 104/92;**

**B) per la disapplicazione, previa declaratoria di illegittimità, e sospensione del provvedimento prot. n. 0030637 del 09.08.2021 reso dal Dirigente dell'USR Campania, Dott.ssa Annabella Attanasio, con il quale sono state rese note alla ricorrente le ragioni del diniego alla concreta assegnazione dei posti disponibili in Campania per la mobilità dirigenziale interregionale;**

**C) nonché per quanto di ragione, ed ove mai preclusive del diritto della ricorrente all'assegnazione della mobilità richiesta delle previsioni di cui all'art. 9, comma 4 del CCNL del 15.07.2010, come modificato dal CCNL Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca del 08.07.2019 sulla mobilità a.s. 2021/2022 nella parte in cui negano la precedenza assoluta ai soggetti portatori di handicap ex art. 21 legge 104/1992 e la loro conseguenziale disapplicazione;**

**D) per la disapplicazione dei decreti prot. n. 0027146 del 14.07.2021 e quello successivo di rettifica n. 0028743 del 27.07.2021, entrambi resi dal Direttore Generale dell'USR Campania, con i quali sono stati assegnati i posti in organico per mobilità dirigenziale in uscita da altre Regioni a soggetti portatori delle previsioni di cui all'art. 33 legge 104/92 ovvero è stata data prevalenza alle previsioni pattizie di carattere generale in tema di vincolo triennale di incarico in luogo della dovuta precedenza da assegnarsi ai titolari di cui all'art. 21 legge 104/92, così di fatto frustrando e precludendo il diritto della ricorrente, titolare delle previsioni di cui all'art. 21 legge 104/92, all'ottenimento dei suddetti posti disponibili con diritto di precedenza.**

**\*\*\*\*\***

**PREMESSA IN FATTO**



La ricorrente è in servizio quale Dirigente scolastico presso FRPS070001 Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano, giusta contratto di lavoro che si allega.

La stessa è titolare di legge 104/92 in virtù di accertamento effettuato dall'Asl di competenza che con verbale sanitario che si allega è stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 70% con decorrenza 26.09.2019 e con disabilità rilevate di limitazioni funzionali movimenti articolari.

Vero è infatti che la stessa è stata immessa in ruolo con ordine di precedenza ai sensi dell'art. 21 legge 104/92 ed in data 19.06.2021 ha inoltrato richiesta di mobilità interregionale per i dirigenti scolastici in uscita dalla Regione Lazio per la Regione Campania, che le è stata accordata attraverso nulla osta del 28.06.2021, reso dall'USR Lazio prot. n. 0021419/2021 con il quale il Direttore Generale *“in riferimento all'istanza della Dirigente Scolastica Francesca Ardolino, ricorrendone i presupposti di legge e viste le motivazioni addotte, nulla osta da parte di questa Direzione Generale a che lo stesso ottenga affidamento di incarico per mobilità interregionale in codesta regione dall'01.09.2021.”*.

Tuttavia, nonostante il riconosciuto diritto, l'USR di Napoli, solo in data 09.08.2021 ha esitato le note della ricorrente già a partire dal 28.07.2021 con le quali sollecitava la concreta attuazione del provvedimento di nulla osta, esplicitando le ragioni del diniego all'attribuzione dei posti disponibili in numero di 4, poiché ha attribuito i suddetti posti a dirigenti scolastici in ruolo dal 2015 e titolari dell'art. 33, comma 5, legge 104/92, sulla scorta delle previsioni di cui all'art. 9, comma 4, del CCNL del 15/07/2010, come modificato dal CCNL Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 08.07.2019.

A nulla sono valse le richieste di annullamento in autotutela avanzate dalla ricorrente, così che si rende necessario il presente ricorso di urgenza, sulla scorta dei seguenti

### **Motivi di diritto**

#### ***Fumus boni iuris***

**Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 97, 2 e 3 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 legge 104/1992 e dell'art. 601 del Dlgs. 297/1994.**

Nella fattispecie oggetto di esame, la ricorrente è persona handicappata giusto accertamento effettuato dall'Asl con verbale che si allega e riconosciuta invalida nella misura del 70%.



La stessa ha ottenuto, ricorrendone i presupposti di legge il nulla osta dell'USR Lazio per la mobilità interregionale dalla Regione Lazio alla Regione Campania; tuttavia, l'USR Campania non ha inteso dare concreta attuazione al suddetto provvedimento, benchè avesse 4 posti disponibili, come emerge dalla medesima nota dirigenziale di diniego del 09.08.2021, poiché ha ritenuto di accordare, in via del tutto arbitraria, precedenza a soggetti titolari dei benefici di cui all'art. 33, comma 5, legge 104/92 e con decorso del vincolo triennale in virtù delle previsioni di carattere generale del CCNL.

Eppure, in tema di vincolo triennale costante è l'indirizzo giurisprudenziale che riconosce alle previsioni di cui alla legge 104/92 carattere prevalente, poiché qualificate norme di carattere imperativo, con l'evidenza che le suddette previsioni di carattere pattizio, peraltro aventi portata generale, in quanto incidenti su previsioni normative di matrice costituzionale qual è il diritto alla salute, devono necessariamente recedere e dunque da disapplicare (più recentemente ordinanze Corte d'Appello di Ancona 28.01.2021; Tribunale di Venezia del 20.04.2021).

Vero è che la Legge n. 104 del 1992 è finalizzata incontrovertibilmente a garantire diritti umani fondamentali delle persone affette da disabilità, anche mediante l'eliminazione di tutti quegli ostacoli, materiali e giuridici, che possono limitare il regolare andamento della loro vita di relazione.

Una modalità di riduzione dei suddetti ostacoli è proprio posta dall'art. 21 della Legge n. 104/1992 che, dispone il diritto del lavoratore alla precedenza in sede di domanda di mobilità.

L'art. 21 citato risulta applicabile anche al personale della Scuola ai sensi dell'art. 601 del d. lgs. n. 297/1994; in particolare *“le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”*.

Premessa, dunque, la ratio solidaristica della L. n. 104/92 così come affermato più volte dal Giudice delle Leggi (v. Corte Cost. n. 233/2005; n. 158/2007; n. 19/2009; n. 203/2013; n. 213/2016), risulta del tutto evidente che il diritto della persona disabile alla propria cura e tutela abbia rango costituzionale, con l'ineludibile conseguenza che la Legge 104 non può *“essere derogata da un bando di gara redatto dall'Amministrazione, che è evidentemente fonte sub primaria”*.

Infatti, i vincoli di permanenza per i neo-assunti si riferiscono alla mobilità c.d. volontaria e non sicuramente a quella fondata sulle necessità di cui alla L. n. 104/92.



Quanto alla precedenza assegnata ai titolari dell'art. 33, comma 5 della legge 104/92 e, dunque, di coloro che assistono un parente disabile rispetto al soggetto titolare di disabilità com'è nel caso in esame, sarà sufficiente il richiamo testuale delle norme regolanti le specifiche fattispecie ed il loro confronto.

Vero è che nel caso dell'art. 21 legge 104/92 - che anche da un punto di vista di collocazione è antecedente all'art. 33 - riconosce al comma 2 ***al soggetto handicappato la precedenza in sede di trasferimento a domanda*** senza inciso di riserve; di contro le previsioni di cui all'art. 33, comma 5, stessa legge consentono al lavoratore che assiste un parente disabile il diritto di scegliere ***ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.***

Ebbene, dal confronto testuale delle due previsioni normative emerge la residualità delle previsioni di cui all'art. 33, comma 5, legge 104/92 rispetto a quelle dell'art. 21 legge citata, così di fatto riconoscendo al titolare dei benefici di tale ultima norma un diritto soggettivo perfetto che non può essere soggetto a limitazioni e frustrazioni di sorta; e cioè nell'assegnazione dei posti in organico disponibili per la mobilità, l'USR Campania avrebbe dovuto dare precedenza-priorità al soggetto titolare dell'art. 21 legge 104/92, rispetto ai soggetti caregiver.

L'attività di carattere vincolato impone la disapplicazione dei provvedimenti amministrativi diretti a precludere il concreto accesso alla mobilità interregionale dalla Regione Lazio alla Regione Campania ad opera della ricorrente, con ordine al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.r., e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Dirigente p.t., di provvedere al trasferimento della ricorrente presso le sedi disponibili già illegittimamente assegnate per l'anno scolastico 2021/2022 ai controinteressati.

### ***Sul periculum in mora***

Il ricorso alla tutela interinale, allo stato, appare per la ricorrente l'unica forma di tutela immediata ed efficace al fine di poter ottenere, con la celerità tipica della procedura d'urgenza, una effettiva soddisfazione delle proprie ragioni ove, diversamente, le tempistiche non immediate che connoterebbero, fisiologicamente, un normale giudizio di cognizione, frusterebbero le pur legittime aspettative di essere beneficiaria della mobilità interregionale richiesta, peraltro già **accordata dall'USR Lazio a far data dal 01.09.2021.**

Le motivazioni espresse nel merito e l'apprezzamento della norma di cui all'art. 21 legge 104/92, quale disposizione attuativa dei principi di solidarietà previsti dalla Convenzione ONU sui diritti



delle persone con disabilità e quindi di rango costituzionale, e attesa la non derogabilità della stessa dalla disciplina derivante dalla Contrattazione Collettiva, oltre che le cure terapeutiche dalla stessa effettuate presso il Centro di Telese, come indicato in domanda di mobilità, impongono di accordare la misura cautelare richiesta.

In definitiva, solo un procedimento d'urgenza è suscettibile di approntare quella tipica ed effettiva tutela di un procedimento di cognizione, e ciò anche in considerazione che il riconoscimento ex post del diritto vantato dalla ricorrente, frusterebbe le sue legittime aspettative in considerazione del termine di decorrenza della mobilità alla data del 01.09.2021.

La illegittima assegnazione a soggetti non aventi la priorità della ricorrente, come confermato nel provvedimento di diniego del 09.08.2021, oltre che la decorrenza per l'affidamento dell'incarico (01.09.2021) impongono, altresì, di richiedere a codesto Ill.mo GL una misura cautelare in *audita altera parte*.

\*\*\*\*\*

Tutto quanto innanzi premesso, l'istante, ut supra rappresentata e difesa,

### **RICORRE**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 cod. proc. Civ e 669 sexies cpc innanzi all'Eccellentissimo Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché accolga le seguenti

### **CONCLUSIONI**

come in epigrafe, con emissione di decreto inaudita altera parte da confermarsi a seguito dell'instaurazione del contraddittorio, ovvero, previa fissazione della data di udienza ed instaurazione del contraddittorio, con ordinanza, a seguito della comparizione delle parti.

Il tutto con successiva ed eventuale fissazione del termine, ove lo ritenga il Tribunale adito, per l'instaurazione del giudizio di merito nel quale l'istante intende richiedere l'accertamento del proprio diritto all'assegnazione della mobilità interregionale, in quanto titolare di diritto di precedenza e priorità ai sensi dell'art. 21 legge 104/92, disapplicando ogni provvedimento, anche di carattere pattizio, teso a limitare, precludere il suddetto diritto e per il conseguente ordine e condanna delle amministrazioni resistenti alla concreta attribuzione in favore della ricorrente dell'affidamento di incarico per mobilità interregionale nella Regione Campania dal 01.09.2021. Per la condanna delle resistenti alle competenze e spese di giudizio, oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%.

\* \* \*



### **Istanza di estensione del contraddittorio ai terzi controinteressati.**

Dalla narrativa esposta, è emerso che nella griglia di mobilità pubblicata dall'Ufficio Scolastico di Napoli, vi sono quattro dirigenti scolastici assegnatari delle sedi disponibili in mobilità interregionale, che in caso di accoglimento dell'odierna istanza cautelare, subirebbero un pregiudizio anche in termini di postergazione e/o di esclusione dalla procedura di mobilità, motivo per il quale sono da individuarsi come controinteressati e che nella griglia come rettificata con decreto del 27.07.2021 sono individuati nei sigg.ri Belliazzi Diego, Mormone Angela, Falco Vincenzo e Reggiani Lucia.

Ci si rimette alla valutazione dell'adito Tribunale circa la possibilità di considerare detti dirigenti come litisconsorti necessari, con estensione del contraddittorio nei loro confronti, in uno agli oneri di notifica dell'odierno ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza innanzi al Giudice del Lavoro ovvero formulando a codesto GL istanza di autorizzazione per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 cpc.

\* \* \*

Il sottoscritto difensore dichiara che, ai sensi dell'art. 37, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, che il presente giudizio, di valore indeterminabile, è soggetto al c.u di euro 259,00.

\*\*\*\*

Allegati.

Si offrono in comunicazione, mercè deposito telematico, i documenti come in parte espositiva, e segnatamente: 1- contratto a tempo indeterminato; 2- domanda di mobilità interregionale con allegati; 3- nulla osta dell'USR Lazio; 4- provvedimento di assegnazione ruolo ai sensi dell'art. 21, comma 1, legge 104/92; 5- decreto del 14.07.2021 dell'USR Campania; 6- decreto rettificato del 27.07.2021 dell'USR Campania; 8- provvedimento dirigenziale di diniego del 09.08.2021; 9- pec del 26.07.2021, del 29.07.202, del 03.08.2021 e del 10.08.2021 con l'USR Campania; 9- CCNL del 15.07.2010.

**Avv. Pierpaolo Ardolino**

